

(N. 1974)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPA, ROMANO, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA
RUHL Valeria e CINCIARI RODANO Maria Lisa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1971

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820,
recante norme sull'ordinamento della scuola elementare

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinanza ministeriale del 14 ottobre 1971, n. 295 — relativa alle norme di applicazione della legge 24 settembre 1971, n. 820 — contiene, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 9, indicazioni che possono dare luogo all'esclusione dal diritto alla non licenziabilità, fino all'immissione nei ruoli, di una numerosa categoria di insegnanti, che abbiano prestato i tre anni di servizio, parte o in tutto, nelle scuole popolari, sussidiate, sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato.

Mentre l'articolo 2 della legge ha chiaramente indicato che hanno diritto a partecipare al concorso, « coloro che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono" nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate, sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonchè gli insegnanti dichiarati "non licenziabili" a norma del successivo articolo 9 », l'articolo 9, nell'indicare le condizioni dell'ammissibilità all'incarico a tempo indeterminato, ha, al secondo com-

ma, fatto riferimento semplicemente agli anni di servizio prestato, senza porre tuttavia alcuna limitazione. È però evidente che, per servizio prestato, si vuole intendere il servizio di cui all'articolo 2, terzo comma. D'altra parte, la legge, costituendo il principio della non licenziabilità, per coloro che sono in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non intendeva assolutamente violarlo per coloro che abbiano insegnato negli anni precedenti sol perchè uno o due anni o anche tutti e tre gli anni d'insegnamento siano stati prestati nel doposcuola o nella scuola popolare o nelle sussidiarie o sussidiate.

Allo scopo di fornire alle commissioni dei Provveditorati agli studi norme che non diano luogo ad inesatte interpretazioni, che sono, tra l'altro, in contrasto con il motivo ispiratore della legge, proponiamo un'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 9, precisando che la supplenza è valida, purchè di durata non inferiore a cinque mesi, e del secondo comma, con la indicazione del tipo di scuola, ove è stato prestato il servizio.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per l'attribuzione dei benefici previsti dalla legge 24 settembre 1971, n. 820, la supplenza, di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge stessa deve essere considerata titolo valido se prestata per un periodo non inferiore a cinque mesi.

Art. 2.

Gli anni di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge sopra citata, debbono essere considerati validi anche se siano stati prestati nelle scuole popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie o nei doposcuola con servizio qualificato.